

Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Carmiano

Sommario

CAPO I - NORME IN MATERIA DI ATTIVITA FUNERARIA	
Art. 1 - Oggetto - Riferimenti normativi - Definizioni	4
Art. 2 - Competenze	6
Art. 3 - Responsabilità	6
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	7
Art. 5 - Adempimenti conseguenti al decesso	7
Art. 6 - Adempimenti conseguenti al trasporto di salma	8
CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO	
Art. 7 - Periodo e depositi di osservazione. Visita necroscopica	9
CAPO III - FERETRI	
Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro	10
Art. 9 - Verifica e chiusura feretri	10
Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione. Trasferimenti	10
Art. 11 - Fornitura gratuita dei feretri	11
Art. 12 - Piastrina di riconoscimento	11
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	
Art. 13 - Autorizzazione al trasporto di cadavere	11
Art. 14 - Attività funebre	12
Art. 15 - Sospensione e revoca dell'attività funebre	14
Art. 16 - Cremazione	14
Art. 17 - Registro per la propria cremazione	15
Art. 18 - Affidamento delle ceneri	16
Art. 19 - Dispersione delle ceneri	16
Art. 20 - Rifiuti cimiteriali	17
CAPO V - STRUTTURE PER IL COMMIAZO	
Art. 21 - Strutture per il commiato. Definizioni e requisiti	18
Art. 22 - Autorizzazione. Tariffe	20
CAPO VI - FORMAZIONE	
Art. 23 - Personale e profili professionali	20
Art. 24 - Percorsi formativi	20
Art. 25 - Obblighi del personale comunale	21
CAPO VII - AMBITO CIMITERIALE	
Art. 26 - Costruzione dei cimiteri	22
Art. 27 - Pianta dei cimiteri	22
Art. 28 - Camera mortuaria	22
Art. 29 - Tumulazioni e loculi	22
Art. 30 - Reparti speciali nel cimitero	23
Art. 31 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	23
Art. 32 - Disposizioni generali	23
Art. 33 - Disposizioni Piano Regolatore Cimiteriale	24
Art. 34 - Inumazioni	24
Art. 35 - Cippo	24
Art. 36 - Tumulazione	24
Art. 37 - Tumulazione provvisoria	25
Art. 38 - Esumazioni ordinarie	25
Art. 39 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	26
Art. 40 - Esumazione straordinaria	26
Art. 41 - Estumulazioni	26
Art. 42 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	27
Art. 43 - Raccolta delle ossa	28

Art. 44 - Oggetti da recuperare	28
Art. 45 - Disponibilità dei materiali.....	28
Art. 46 - Sepolture private.....	29
Art. 47 - Durata delle concessioni	29
Art. 48 - Modalità di concessione	30
Art. 49 - Scadenziario delle concessioni	31
Art. 50 - Uso delle sepolture private	31
Art. 51 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione	33
Art. 52 - Costruzione dell'opera. Termini.....	33
Art. 53 - Divisione, subentri.....	33
Art. 54 - Rinuncia a concessione a tempo determinato	34
Art. 55 - Rinuncia a concessione di aree libere.....	34
Art. 56 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	34
Art. 57 - Rinuncia a concessione di manufatti.....	35
Art. 58 - Revoca	35
Art. 59 - Decadenza	35
Art. 60 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	36
Art. 61 - Estinzione.....	36
Art. 62 - Orario dei cimiteri.....	36
Art. 63 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli	37
Art. 64 - Norme di comportamento all'interno del Cimitero	37
Art. 65 - Riti religiosi.....	38
Art. 66 - Divieto di attività commerciali	38
Art. 67 - Accesso delle imprese nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti lapidi e tombe.....	38
Art. 68 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e di collocazione di ricordi funebri.....	38
Art. 69 - Responsabilità	39
Art. 70 - Recinzione aree. Materiali di scavo	39
Art. 71 - Introduzione e deposito di materiali.....	39
Art. 72 - Orario di lavoro.....	39
Art. 73 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	40
Art. 74 - Vigilanza	40
Art. 75 - Coltivazione di fiori ed arbusti	40
Art. 76 - Riti funebri.....	40
Art. 77 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	40
Art. 78 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	41
Art. 79 - Illuminazione votiva.....	42
CAPO VIII - CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE	
Art. 80 - Costruzione dei cimiteri per animali d'affezione	42
Art. 81 - Competenza del Comune	42
Art. 82 - Competenza dell'Azienda Sanitaria Locale	43
Art. 83 - Compiti del Soggetto Gestore della Struttura	43
Art. 84 - Spoglie animali destinate al Cimitero e Servizi offerti	44
Art. 85 - Trasporto.....	45
Art. 86 - Caratteristiche strutturali e funzionali	45
Art. 87 - Impianti e funzioni collaterali	46
Art. 88 - Fosse di seppellimento	46
Art. 89 - Sistema di seppellimento.....	47
Art. 90 - Sistema di incenerimento	48
CAPO IX - SANZIONI	
Art. 91 - Sanzioni amministrative	48
Art. 92 - Norme transitorie.....	49
Art. 93 - Modelli allegati.....	49

CAPO I - NORME IN MATERIA DI ATTIVITA FUNERARIA

Art. 1 - Oggetto - Riferimenti normativi - Definizioni

1. Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle seguenti disposizioni:

- Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934,
 - D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, con le Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998 (*Regolamento di Polizia Mortuaria*),
 - L. 30/03/2001, n. 130 (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*); art. 24, L. 31.05.95 n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato";
 - D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31/07/2002, n. 179*);
 - art.8 della L.R. 30/11/2000, n. 21 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di Salute umana e di Sanità Veterinaria*);
 - L.R. 15/12/2008, n. 34 e s.m.i. "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri";
 - R.R. 11/03/2015, n. 8 "Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione"
 - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127";
 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (*Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori*),
 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 7-bis e 113) - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- e, per gli aspetti relativi ai cimiteri per animali d'affezione, alle seguenti ulteriori disposizioni:
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (art.1) *Regolamento di polizia veterinaria*;
 - DPCM 28/02/2003 Accordo Stato-Regioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
 - Reg. UE n° 142/2011 (recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009);
 - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art. 3, comma 1, punto 8) Nuovo Codice della Strada;
 - D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.
 - Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e s.m.i.
 - Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera , e s.m.i.
 - DGR. 2234 del 30/11/2013 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Reg. CE n° 1069/09.

2. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al *Regolamento regionale di Polizia Mortuaria n. 8 del 11 marzo 2015, al Regolamento dello Stato Civile D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge regionale n. 34/08 e s.m.i.*, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei

cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e quale Autorità Sanitaria Locale.

4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D.Lgs. 267/2000, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

5. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **ambito necroscopico**: tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del Comune sia del servizio sanitario regionale, quali:
 - a.1 il trasporto funebre per indigenti;
 - a.2 la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;
 - a.3 il deposito di osservazione;
 - a.4 l'obitorio;
 - a.5 le attività di medicina necroscopica;
- b) **ambito cimiteriale**: insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali:
 - b.1 le operazioni cimiteriali e la loro registrazione;
 - b.2 le concessioni di spazi cimiteriali;
 - b.3 la cremazione;
 - b.4 l'illuminazione elettrica votiva;
 - b.5 i rifiuti cimiteriali ed il relativo smaltimento;
- c) **attività funebre**: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo:
 - c.1 il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso;
 - c.2 la fornitura del cofano (o bara) e di tutti gli articoli funebri inerenti il funerale;
 - c.3 le operazioni di cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri;
 - c.4 il trasporto di salma e di cadavere;
- d) **animale da compagnia**: (art. 2 Reg. CE n° 1069/2009); un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo a fini diversi dall'allevamento a scopo affettivo;
- e) **cadavere**: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
- f) **celletta ossario**: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- g) **cinerario comune**: luogo destinato ad accogliere le ceneri, provenienti da cremazioni, per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto diversa destinazione;
- h) **commiato** (o ultimo commiato): in occasione del decesso di una persona, rappresenta il momento del congedo finale dei dolenti dai familiari e dai parenti prossimi; tale attività, usualmente svolta presso la dimora del deceduto o presso camere mortuarie di strutture pubbliche (ospedali, case di cura, strutture di accoglienza, ecc.) può tuttavia essere svolta presso strutture apposite, sia pubbliche sia private;
- i) **cremazione**: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- j) **estumulazione**: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;
- k) **esumazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- l) **feretro**: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- m) **incenerimento**: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE;
- n) **inumazione**: sepoltura di feretro in terra;
- o) **loculo (o nicchia funeraria)**: vano murario destinato a una singola sepoltura, praticato sotto il pavimento e/o nelle pareti in determinati luoghi (cimiteri, cappelle gentilizie, chiese);
- p) **medico curante**: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;

- q) **nicchia cineraria**: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- r) **operatore funebre**: dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;
- s) **ossario comune**: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli avari titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- t) **polizia mortuaria**: attività da parte degli enti competenti di tipo:
 - autorizzatoria;
 - di vigilanza e di controllo;
 - sanzionatoria.
- u) **resti mortali**: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
- v) **salma**: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- w) **sottoprodotto di origine animale**: (art. 2 Reg. CE n° 1069/2009) corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
- x) **traslazione**: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del Cimitero o in altro loculo di Cimitero differente;
- y) **trasporto funebre**: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- z) **tumulazione**: sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba.

6. Le definizioni di cui al precedente comma 5 riprendono in linea generale quelle riportate all'art. 2 comma 1 del Regolamento Regionale 8 marzo 2015, n. 8, implementandole ove ritenuto necessario e presentandole in ordine alfabetico per agevolarne la consultazione.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune di Carmiano (di seguito, "Comune") sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, avvalendosi dell'Autorità Sanitaria Locale competente nel territorio per l'aspetto igienico-sanitario e, per quanto di competenza gestionale, del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria.

2. Il Comune, in forma singola o associata, provvede ad assolvere alle funzioni e ai servizi pubblici ad esso spettante ai sensi della normativa statale e regionale e in particolare ai sensi del D.P.R. 10.09.1990, n° 285 (di seguito, "DPR 285/1990"). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

3. Il Comune provvede a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

4. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad esso spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del DPR 285/1990, il Comune ha facoltà di assumere e organizzare attività e servizi accessori, da svolgere anche in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei propri Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del

pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento. Criteri tariffe

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. I servizi gratuiti sono:

- a) la *visita necroscopica*, se disposta dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia che hanno rinvenuto il cadavere;
- b) il servizio di *osservazione* dei cadaveri;
- c) il *recupero e relativo trasporto* delle salme accidentate se disposti dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia che hanno rinvenuto il cadavere;
- d) l'uso delle *celle frigorifere* comunali, se il Comune è tenuto a dispornle o se disposti dell'Autorità Giudiziaria o dalle Forze di Polizia che hanno rinvenuto il cadavere;
- e) il *trasporto funebre* nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, così come individuati dal successivo art. 24;
- f) la *deposizione delle ossa* in ossario comune;
- g) la *dispersione delle ceneri* in cinerario comune;
- h) l'*inumazione in campo comune*, compresa la fornitura dell'apposito feretro, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo [Art. 46](#) - Sepolture private;

3. Tutti i servizi non contemplati nel comma 2 sono da intendersi come espletabili dietro pagamento delle tariffe stabilite con periodicità almeno triennale dal competente organo comunale in ragione di criteri di sostenibilità economico-finanziaria che tengano nel dovuto conto i seguenti parametri:

- costo della manodopera;
- costi speciali rivenienti dall'espletamento del servizio specifico;
- costi generali e di ammortamento di eventuali beni/attrezzature appositamente acquisite ai fini del corretto espletamento del servizio.

4. Il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

5. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga qualificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Adempimenti conseguenti al decesso

1. Per ogni decesso che avviene nell'ambito del territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'Ufficiale di Stato Civile da parte dei familiari o di chi per essi, ai sensi dell'Ordinamento sullo Stato Civile, di cui al Titolo VII del R.D. n° 1238 del 09/07/1939.

2. Per la dichiarazione o avviso di morte si rimanda all'art. 72 del Regolamento di Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e alla vigente normativa in materia. La dichiarazione di morte, redatta secondo il modello di cui all'art. 37, co.1., lett. b.1 del R.R. n. 8/15, contiene, oltre ai dati anagrafici del defunto, la data, l'ora ed il luogo del decesso.

3. L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'art. 37 c.1, lett. b.3 del R.R. n.

8/15, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato Civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.

4. Il medico curante redige la denuncia di causa di morte ISTAT entro ventiquattro ore dall'ora del decesso, indicata nella predetta dichiarazione di morte.

In caso di indisponibilità del medico curante, ovvero in caso di decesso senza assistenza medica, la redazione della denuncia di causa di morte ISTAT è affidata, ai sensi dell'art. 1, c. 4 del D.P.R. 285/1990, al medico necroscopo che può richiedere l'esecuzione di riscontro diagnostico.

5. Qualora gli aventi diritto manifestino l'intenzione di avvalersi delle previsioni di cui all'art.10 c. 1 della L.R. 34/2008, a richiesta e ad onere dei familiari, la salma, per lo svolgimento del periodo di osservazione e per l'esposizione, può essere trasportata dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private:

- a) alla struttura del commiato;
- b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;
- c) al civico obitorio;
- d) all'abitazione propria o dei familiari;
- e) ai luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come prescritto dall'art. 12 c. 2 del D.P.R. 285/1990.

6. Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.

7. Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione, è necessaria l'acquisizione del certificato, di cui all'art. 37, co.1, lett.a.1 del R.R. n. 8/15, da compilare in ogni sua parte, che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.

8. La dichiarazione o avviso di morte, di cui all'art. 72 del DPR 396/2000, avviene prima del trasporto della salma corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1 del R.R. n. 8/15.

9. La salma è trasportata corredata della certificazione di cui al comma precedente in originale e di copia della denuncia di causa di morte ISTAT nella parte riguardante i dati sanitari, come previsto dal comma 3 dell'art. 10 della L.R. n. 34/08, fatti salvi gli obblighi in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

10. I congiunti, come individuati dall'art. 4 del DPR 223/1989, purché non si oppongano altri aventi titolo, possono avvalersi delle procedure di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.

11. Il Comune promuove la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali e vigila inoltre affinché ogni impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa.

Art. 6 - Adempimenti conseguenti al trasporto di salma

1. Nel caso in cui la sede di destinazione della salma di cui al precedente Art. 5 – Adempimenti conseguenti al decessoc. 5, del presente regolamento, è sita nel territorio del Comune in cui è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto e trasmette la certificazione di cui all'art. 37 c. 1, lett. a.1 del R.R. n. 8/15, alla ASL competente per territorio e al Comune, il quale provvede a richiedere l'accertamento necroscopico alla stessa ASL.

2. Nel caso in cui la struttura di destinazione non si trovi nel Comune ove è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e le generalità dell'incaricato al trasporto, trasmettendo la certificazione di cui all'art. 37 c. 1, lett. a.1 del R.R. n. 8/15, alla ASL ed al Comune ove è avvenuto il decesso, nonché alla ASL ed al Comune sede della struttura ricevente. Quest'ultimo Comune, dopo aver richiesto l'accertamento della realtà della morte alla ASL competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al Comune ove è avvenuto il decesso, cui spetta formare l'atto di morte, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento o cremazione.

3. Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, la compilazione e la trasmissione ai Comuni e alle AA.SS.LL della certificazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, sono a carico dell'addetto al trasporto e possono avvenire per via telematica certificata.

CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 7 - Periodo e depositi di osservazione. Visita necroscopica

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero. In caso di inagibilità del deposito di osservazione nel Cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3, DPR 285/1990). In caso di soggetti deceduti sulla pubblica via, per lo svolgimento del periodo di osservazione, le salme sono trasportate al Civico Obitorio.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Ai sensi degli artt. 8-9 del D.P.R. 285/1990, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere posto ad autopsia, a trattamenti conservativi di imbalsamazione e di tanatoprassi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopio avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatta salve le disposizioni di cui alla legge 2 Dicembre 1975 n. 644 e successive modificazioni. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopio non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990. Il limite massimo previsto entro cui procedere alla saldatura o chiusura della cassa ed alla inumazione o tumulazione, è previsto a 48 ore dal decesso. La chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio del certificato necroscopico.

4. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopio dell'Azienda Sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e conformi all'articolo 18, comma 1, del DPR 285/1990 (art. 9 L.R. Puglia nr. 34/2008).

5. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto a utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione e la salma deve essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

CAPO III - FERETRI

Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo [Art. 10](#) - Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione. Trasferimenti.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. Ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola, preferibilmente di tessuti naturali.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva ricompresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinettante (art. 18 comma 1 del D.P.R. 285/1990).
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale (art. 18 comma 3, del D.P.R. 285/1990).

Art. 9 - Verifica e chiusura feretri

1. La stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere è accertata dal personale a ciò delegato dalla ASL del luogo di pertinenza.

Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione. Trasferimenti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che dalla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per l'imumazione, il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) ed i materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili;
 - b) per la tumulazione, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 285/1990;
 - c) per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/1990 qualora il trasporto sia per o dall'estero;
 - d) per il trasferimento da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 km, se il feretro è destinato all'imumazione o cremazione, è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 285/1990.

- e) per la cremazione, la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.)
2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma precedente.
3. Qualora un cadavere già sepolto venga esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura di Cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi dell'autorità sanitaria pubblica.
4. Qualora un cadavere provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai punti precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono riportare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
6. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 11 - Fornitura gratuita dei feretri

1. È facoltà del Comune fornire gratuitamente il feretro per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 12 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le data di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel Cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13 - Autorizzazione al trasporto di cadavere

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale Puglia nr. 34/2008 e s.m.i. (art. 10-bis), costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione privata, al Cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

2. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art. 37 c. 1 lett. b.4 del R.R. n. 8/15, compete al sindaco, ovvero al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.

3. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:

- a. esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b. esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
- c. elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.

Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune.

4. L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'art. 37 c. 1, lett. b5 del R.R. n. 8/15.

5. L'operazione di chiusura feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto, incaricato dall'impresa funebre.

6. All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento e, in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.

7. Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.

8. L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.

9. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni del DPR 285/90.

10. La Asl competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:

- a. trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del DPR 285/1990;
- b. trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 254/2003.

11. È consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda a firma dell'Ufficiale dello Stato Civile.

12. Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'art. 10 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.

13. La vigilanza sui trasporti funebri spetta ai Comuni, alle ASL e alle Forze dell'Ordine.

14. Il trasporto e le altre attività funebri relative a resti umani e prodotti abortivi rimangono disciplinati da quanto previsto dal D.P.R. 285/1990 (art. 10-ter della L.R. n. 34/08 e s.m.i.)

Art. 14 - Attività funebre

1. L'attività funebre, definita all'art. 1 sub lett. c) del presente Regolamento, è disciplinata dalla pertinente normativa di riferimento, ed in modo particolare dall'art. 15 della L.R. n. 34/08 e s.m.i. L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio

della autorizzazione da parte del Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale una gestione contestuale di impresa funebre e del servizio di trasporto infermi e feriti, fermo restando quanto previsto dall'art. 16 della L.R. n. 34/08.

2. L'attività funebre comprende congiuntamente:

- a. la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
- b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
- c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

3. I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività in concreto espletata.

4. I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.

5. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono assicurare la disponibilità permanente di:

- a) una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse da morto ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre;
- b) almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alle vigenti normative di natura urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria;
- c) almeno 4 (quattro) operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi delle vigente normativa;
- d) il personale di cui alla lettera c) concorre a formare il numero di almeno 4 (quattro) necrofori necessari per l'espletamento del funerale;
- e) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.

6. I requisiti di cui al comma 5 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

7. I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e n. 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e al numero dei servizi svolti.

8. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività di cui al precedente comma 5. lett. e).

9. L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

10. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranze funebri, di cui al comma 6 dell'art. 15 della L.R. 34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art. 15 della stessa legge regionale.

11. Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

12. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:

- a. il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b. il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

13. I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

14. L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

15. Le Associazioni rappresentative della categoria predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 15 - Sospensione e revoca dell'attività funebre

1. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre, per la quale è vietato l'esercizio di intermediazione ed i cui profili di natura commerciale devono essere tassativamente svolti al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali (art. 16 L.R. n. 34/08 e s.m.i.).

2. La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa esercente l'attività funebre, di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg.

3. La recidiva sospensione temporanea di cui al precedente comma 2, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'[Art. 14](#) - Attività funebre comma 1, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 16 - Cremazione

1. Ai fini della cremazione del cadavere e della conservazione dell'urna, l'autorizzazione è rilasciata da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso che ha formato l'atto di morte, sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità previste ed indicate dall'art.3, lettera b) della legge n. 130/2001.

2. Il medico necroscopo compila, sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di morte ISTAT o nel registro delle cause di morte, di cui all'art. 1 del D.P.R. 285/1990, la certificazione di cui all'art. 37 comma, 1 lett. a.3 del R.R. n. 8/15 attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e preleva dal cadavere campioni di formazioni pilifere. Detti campioni, prelevati per "strappamento" con idoneo mezzo (pinza anatomico o garza),

sono riposti in busta di carta, su cui sono riportate le generalità del cadavere e del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria. Le procedure relative ai prelievi non si effettuano su cadaveri in fase putrefattiva o rivenienti da esumazione o estumulazione ordinarie. Nella predetta certificazione è chiaramente indicato che il cadavere non è portatore di *pace-maker*. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di *pace-maker* questo deve essere rimosso a titolo oneroso per i richiedenti la cremazione. La rimozione del *pace-maker* è attestata da idonea certificazione.

3. L'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interramento), dell'urna cineraria. L'interramento avviene in una apposita area cimiteriale che i Comuni sono tenuti ad individuare. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.

4. In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art. 24 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, a condizione di reciprocità.

5. Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto e deve riportare le sue generalità, la data di nascita e di morte.

6. È consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, purché ciascuna cassetta o urna rechi una targhetta indicativa delle generalità dei resti.

7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

8. In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.

9. Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del crematorio riporta la destinazione finale. Detto verbale è redatto in quattro esemplari: una agli atti del crematorio, una è consegnata a chi ha effettuato il trasporto, un'altra viene consegnata al responsabile del cimitero o chi riceve l'urna ed una all'Ufficiale di Stato Civile del Comune che ha autorizzato la cremazione.

10. Nell'ipotesi in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura.

11. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile.

12. Nel caso di decesso all'estero l'autorizzazione è rilasciata dal Comune che trascrive l'atto di morte successivamente all'introduzione del cadavere in Italia.

Art. 17 - Registro per la propria cremazione

1. È istituito presso ogni Comune (Ufficio di Stato Civile) il registro della cremazione per i residenti.

2. Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predisponde un modello di dichiarazione.

3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.

4. Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.

Art. 18 - Affidamento delle ceneri

1. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui avviene il decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.

2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.

3. L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.

4. Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale /edificio non custodito.

5. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:

- a. l'affidatario dell'urna;
- b. l'indirizzo di residenza;
- c. i dati anagrafici del defunto cremato;
- d. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- e. le modalità di conservazione che garantiscono da ogni profanazione;
- f. la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.

6. In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.

7. In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune ove sono presenti le ceneri ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.

Art. 19 - Dispersione delle ceneri

1. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

4. La dispersione è eseguita dai soggetti previsti dall'art. 13 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.

5. La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione. È vietata:

- a. nei centri abitati come definiti dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
- b. in edifici o altri luoghi chiusi.

6. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.

7. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione.

8. In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato Civile. È fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.

9. Nelle aree cimiteriali, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.

10. Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

11. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.

12. La dispersione delle ceneri di un soggetto deceduto in altra regione è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune della regione Puglia nel cui territorio è stata richiesta la dispersione.

13. La dispersione all'interno del cimitero di ciascun Comune è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune. Il Regolamento Comunale può prevedere altri casi di ammissibilità.

Art. 20 - Rifiuti cimiteriali

1. Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i *pace-maker*, sono identificati e trattati ai sensi del DPR n. 254/2003 e dal D.Lgs. n. 152/2006.

CAPO V – STRUTTURE PER IL COMMIATO

Art. 21 - Strutture per il commiato. Definizioni e requisiti

1. Le strutture per il commiato, allo stato non normate dal Legislatore nazionale, sono così definite dall'art. 17 della L.R. 34/08 (come sostituito dall'art. 3 comma 1 della L.R. 16/2020):
 - a. la "**casa funeraria**": struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputata alla custodia, anche a fine del compimento del periodo di osservazione ed alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle ceremonie funebri;
 - b. la "**sala del commiato**": struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini ceremoniali del defunto posto in feretro chiuso.
2. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
3. Chiunque intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento regionale n. 8/2015 per la conduzione dell'attività funebre.
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture per il commiato devono essere in possesso del certificato di agibilità nonché dei medesimi requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
5. In particolar modo, le strutture per il commiato devono possedere:
 - a) accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso differenziato dall'esterno per i visitatori rispetto all'accesso di salme e cadaveri;
 - b) camera ardente;
 - c) disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
 - d) locale spogliatoio per il personale;
 - e) deposito per il materiale;
 - f) servizio igienico per il personale;
 - g) servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
 - h) locale per ristoro (obbligatorio per tipologie di cui al comma 1 lett. a), facoltativo per tipologie di cui al comma 1 lett. b);
 - i) dotazione di parcheggi privati, riservati o pertinenziali, nella misura di almeno uno stallone per auto ogni 20 (venti) mq di superficie netta della struttura - computata quale somma delle superfici nette di cui alle precedenti lettere b), d), e), f), g) e h) - con numero minimo di 6 (sei) stalli garantiti, da reperire in spazi immediatamente adiacenti la struttura oppure nel raggio di non oltre 50 metri in linea d'aria da essa, in ogni caso accessibili dalla pubblica via.
6. Ad eccezione del centro storico (definito come tale dal vigente strumento urbanistico comunale), le strutture per il commiato possono essere collocate in ogni altro ambito o zona omogenea del territorio comunale, nel rispetto dei relativi indici, parametri e destinazioni d'uso. In ogni caso, tuttavia, esse non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva (art. 17 comma 5 L.R. 34/08 e s.m.i.). Le stesse non possono altresì insistere ad una distanza inferiore a 200 ml, computata secondo il più breve tragitto pedonale, dalla casa comunale, da scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° livello, da centri diurni frequentati da almeno 10 utenti, da caserme militari e dagli uffici postali. Gli edifici che ospitano strutture per il commiato devono essere arretrati di almeno 3 m rispetto al ciglio stradale, al netto di eventuali marciapiedi, banchine o piazzali insistenti sul pubblico demanio. Entro il suddetto spazio di arretramento rispetto al ciglio stradale devono essere collocati cavalletti ovvero plance idonee

all'affissione di manifesti e annunci mortuari, che in nessun caso potranno al contrario essere collocate sulla sede pubblica.

7. Le strutture per il commiato dovranno insistere, di norma, al piano terreno, adibendo solo in via residuale eventuali spazi ai piani superiori o ai piani inferiori a servizi ed attività accessorie, comunque distinte dall'ingresso dei dolenti e dalla camera ardente. Anche per tali spazi non insistenti al piano terra è in ogni caso obbligatorio il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie. Qualora tali strutture insistano in condominio, ovvero in edifici o porzioni di edifici che presentano parti comuni con altre unità immobiliari (quali androni, ingressi, scale, cortili, piazzali, ecc.), prima dell'entrata in esercizio è necessario acquisire il preventivo nulla osta condominiale o altro atto di assenso esplicito secondo le vigenti disposizioni di legge.

8. Le strutture devono essere inoltre dotate di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:

- a. temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C e numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
- b. umidità relativa $60 \pm 5\%$.

9. La dotazione minima impiantistica richiesta per una struttura del commiato è la seguente:

- a. impianto illuminazione di emergenza;
- b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione;
- c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e dell'impianto di illuminazione.

10. Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 5 e alla lett. b) del comma 9 del presente articolo.

11. Il possesso integrale dei requisiti di cui ai precedenti commi da 3 a 10 costituisce condizione necessaria e privilegiata, sebbene di per sé non sufficiente, per il riconoscimento del pubblico interesse agli interventi di realizzazione *ex novo* ovvero di trasformazione/adeguamento di strutture per il commiato, che resta demandato alla potestà del Consiglio comunale ai sensi della normativa di settore e della disciplina legislativa applicabile alla materia (cfr. art. 14 DPR 380/01 e s.m.i.). Resta fatta salva la facoltà lasciata dal legislatore nazionale e/o regionale in capo al Consiglio comunale di esprimersi anche in merito a ulteriori deroghe per eventuale mancato possesso di uno o più dei requisiti in argomento, purché la fattibilità dell'intervento risulti nel complesso funzionale e idonea ad assicurare il contemplamento dell'interesse privato e dell'interesse pubblico.

12. L'apertura delle strutture per il commiato, con la presenza dei relativi operatori, deve essere garantita per un periodo di dodici ore nei giorni feriali e di otto ore nei giorni prefestivi e festivi (cfr. art. 17 comma 5-bis della L.R. n. 34/08 e s.m.i.). Eventuali aperture straordinarie che si protraggano oltre i suddetti periodi dovranno essere, di volta in volta, autorizzate dal Sindaco previa istruttoria all'uopo condotta dagli uffici competenti. Il periodo di apertura delle strutture per il commiato non può in alcun caso eccedere le quindici ore nell'arco della giornata feriali e le dieci ore nell'arco della giornata festiva e prefestiva.

13. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le strutture per il commiato per la gestione dei servizi mortuari sanitari e dei servizi obitoriali (cfr. art. 17 comma 5-ter della L.R. n. 34/08 e s.m.i.).

14. Le strutture per il commiato possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.

15. Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.

Art. 22 - Autorizzazione. Tariffe.

1. L'autorizzazione all'istituzione e gestione di sale del commiato private è rilasciata dal Responsabile del SUAP comunale, nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento. La richiesta, completa della documentazione necessaria, deve pervenire al Comune di Carmiano attraverso il SUAP che ne cura l'istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica, acquisisce il parere igienico sanitario della ASL LE/1 e quello del Servizio Cimiteri. L'istanza deve essere istruita e l'autorizzazione rilasciata entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. I termini possono essere interrotti una sola volta per la richiesta di documentazione integrativa.
2. Ai sensi del comma 2 del precedente [Art. 21](#) - Strutture per il commiato. Definizioni e requisiti, ogni struttura per il commiato deve garantire pari possibilità di accesso a chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun genere e natura. A tal fine, è opportuno che la struttura non sia connotata dalla presenza di simboli, attrezzi o arredi fissi di particolare valore iconico dal punto di vista religioso per consentire ai dolenti di qualunque confessione religiosa o agli atei di officiare serenamente il rito del commiato. Resta consentita, naturalmente, l'apposizione di volta in volta di crocifissi, labari, ceri elettrici, iconografie e simboli religiosi vari, nel pieno rispetto delle volontà del defunto e/o dei familiari.
3. Le strutture destinate a sala del commiato non possono essere segnalate in alcun modo tranne che con vetrofania. È vietata in maniera particolare l'installazione di insegne a bandiera, o di analoghi dispositivi luminosi o retro-illuminati, anche se non necessariamente aggettanti sulla pubblica via. È invece consentita l'installazione di una sobria insegna a parete sull'edificio, purché questo che rispetti i requisiti di arretramento dal ciglio stradale di cui all'[Art. 21](#) - Strutture per il commiato. Definizioni e requisiti comma 6 quarto periodo. È inoltre consentita l'applicazione di una bacheca esterna, di aspetto sobrio e decoroso, riportante indicazioni in merito ad orari di funzionamento, tariffe applicate, modalità di contatto del referente, ecc.
4. Le tariffe di utilizzo delle strutture del commiato vengono comunicate entro il 15 dicembre di ogni anno al Comune e si intendono valide per l'intero anno solare successivo. Le medesime tariffe devono essere esposte in maniera ben visibile all'ingresso della struttura, su supporto cartaceo recante il visto del Comune. In caso di mancata comunicazione all'Ente locale del nuovo tariffario, continua a vigere il tariffario dell'anno precedente, anche qualora vengano affisse presso la struttura comunicazioni diverse in tal senso.
5. Le trasgressioni rispetto a quanto riportato ai precedenti commi 2, 3 e 4 vengono sanzionate con ammende da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro.

CAPO VI - FORMAZIONE

Art. 23 - Personale e profili professionali

1. Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre di cui al precedente [Art. 14](#) - Attività funebre, devono possedere specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi del successivo [Art. 24](#) - Percorsi formativi.

Art. 24 - Percorsi formativi

1. Per la preparazione teorico-pratica degli addetti alla attività di impresa, le imprese funebri sono tenute a disporre la partecipazione degli stessi a specifici corsi di formazione.

2. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e/o privati autorizzati dalla Provincia ai sensi della DGR 172/2007 o accreditati presso la Regione Puglia, ai sensi della DGR 195/2011.

3. Il personale per essere avviato all'attività deve essere in possesso del prescritto attestato di qualifica.

4. È fatto obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento programmati a seguito di mutamenti della normativa vigente in materia.

5. I programmi dei corsi, integrati da esercitazioni pratiche, verteranno sulle materie indicate nelle Tabelle I e II, di cui all'Allegato A.1 del R.R. n. 8/15.

6. I corsi di formazione professionale per la qualificazione professionale dei soggetti esercenti l'attività funebre sono rivolti:

- a) ai direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari di imprese che intendono svolgere attività funebre ai sensi dell'[Art. 14](#) - Attività funebre comma 5 lettera c) del presente Regolamento;
- b) agli operatori funebri o necrofori, di cui all'[Art. 14](#) - Attività funebre comma 5 lettera d) del presente Regolamento.

7. Il numero massimo dei partecipanti per ogni corso è di 20 persone.

8. I corsi di formazione sono erogati dalla Regione Puglia direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate dalla Regione Puglia.

9. La durata dei corsi di formazione, i requisiti di ammissione, il numero massimo dei partecipanti e le ore formative sono riportati nella tabella riassuntiva per moduli compresa nel modello a.1 di cui all'art. 37 co. 1 lett. b) del R.R. n. 8/15.

10. La durata del corso di aggiornamento per direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari è di 30 ore, mentre per gli operatori funebri e necrofori è di 25 ore.

11. È prevista la partecipazione congiunta di entrambe le figure professionali delle attività funebri relativamente a quelle ore di lezione che si riferiscono a materie di interesse comune alle due figure.

12. La certificazione rilasciata al termine del corso, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività deve essere conforme all'Allegato "A.2" del R.R. n. 8/15. Il soggetto attuatore deve utilizzare la modulistica già in uso nelle prove di verifica.

13. La verifica consiste nella somministrazione di un test con più quesiti formulati dalla commissione i quali provvederanno, altresì, a stabilire a priori i criteri di valutazione, nonché a stabilire la soglia minima di profitto che unitamente al rispetto della soglia minima di frequenza costituisce presupposto per il rilascio dell'attestato di frequenza al corso abilitante all'esercizio delle attività funebri.

14. In sede di prima applicazione, per il responsabile e gli operatori che risultino essere stati regolarmente assunti da almeno due anni, l'attestazione è rilasciata a seguito di partecipazione ad un corso di aggiornamento.

Art. 25 - Obblighi del personale comunale

1. Il personale dei competenti uffici comunali verifica la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e alla tempestiva consegna della documentazione prevista, nonché della permanenza dei requisiti delle imprese e delle strutture gestite. Il personale comunale segnala alla A.S.L. territorialmente competente ed agli organi di Polizia eventuali inadempienze.

CAPO VII - AMBITO CIMITERIALE

Art. 26 - Costruzione dei cimiteri

1. Fatta salva la normativa vigente, i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di quelli nuovi sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica dei terreni, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono approvati dal Consiglio comunale.
2. L'art. 824 comma 2 del Codice Civile include espressamente i cimiteri nel demanio comunale.

Art. 27 - Pianta dei cimiteri

1. Presso l'ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL deve essere conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1:500 e in scala 1:200 di dettaglio per le diverse zone, dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.
2. La planimetria comprende anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.
3. La piantina planimetrica è firmata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e controfirmata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL. La stessa piantina planimetrica è aggiornata quando si creano nuovi cimiteri o sono soppressi i vecchi, quando si modificano o ampliano gli esistenti ed è rinnovata ogni 5 anni.

Art. 28 - Camera mortuaria

1. Per le caratteristiche della camera mortuaria, si rinvia alla normativa vigente. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esistente, comunque nell'ambito dell'area cimiteriale e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
2. Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.

Art. 29 - Tumulazioni e loculi

1. Per le caratteristiche delle casse, si fa rinvio alle specifiche tecniche della vigente normativa in materia.
2. Sulla cassa deve essere presente apposita targhetta identificativa della ditta incaricata delle onoranze funebri.
3. Le casse di zinco devono essere rinforzate lungo i margini interni mediante idoneo riporto di materiale metallico saldato.
4. I cadaveri sono adagiati all'interno della cassa in zinco su tappetini assorbenti in materiale biodegradabile.

5. La costruzione e la manutenzione dei loculi rientrano nella competenza dal Comune.
6. Per le norme tecniche di realizzazione dei loculi, anche all'interno di cappelle private, si rinvia alle prescrizioni legislative e normative vigenti in materia.
7. All'atto della costruzione il Comune determina il prezzo per la concessione dell'uso dei loculi tenuto conto:
 - a) della loro ubicazione generale e collocazione specifica all'interno degli spazi di fruizione;
 - b) del costo della costruzione;
 - c) del costo della manutenzione;
 - d) della durata della concessione.
8. I Comuni stabiliscono le condizioni per la concessione dei loculi.
9. Per le tumulazioni privilegiate si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 30 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano di utilizzazione cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici vengono di norma inumati in reparto speciale del cimitero, in campo di inumazione o in sepoltura privata, salvo specifica richiesta avanzata dagli interessati.
4. In via eccezionale, possono essere istituiti altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a determinate categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 31 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione dai diretti interessati, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme di persone:
 - decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - che abbiano risieduto per oltre un decennio consecutivo nel Comune di Carmiano sebbene al momento della morte risultassero formalmente residenti in altro comune, qualora il cambio di residenza sia legato al ricovero presso struttura socio-sanitaria (per anziani, per diversamente abili, ecc.) avente la sede in altro Comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di decesso, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 30, salvo che non avessero in precedenza manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Art. 32 - Disposizioni generali

1. Il cimitero comunale ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, nel cimitero sono previste aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 33 – Disposizioni Piano Regolatore Cimiteriale

1. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 36.

Art. 34 - Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata; la durata delle stesse è di 10 anni a partire dal giorno del seppellimento.
 - b) sono private le sepolture effettuate in aree in concessione.

Art. 35 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. I privati possono installare, in sostituzione del cippo ordinario, un copritomba di analogia tipologia soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, che sarà opportunamente interpellata in tal senso. In assenza di tale autorizzazione, i privati non possono installare copritomba diversi da quelli previsti dall'Amministrazione comunale.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 36 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, dai concessionari di aree o dalle confraternite, laddove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato (comunque non inferiore al ventennio) ovvero in perpetuo per quelle concessioni rilasciate prima del 9 febbraio 1976 ed in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.

3. A far data dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione dovrà avere loculi di dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, di ingombro libero non inferiori ad un parallelepipedo avente le seguenti dimensioni:

- a) lunghezza: m. 2,25
- b) altezza: m. 0,70
- c) larghezza: m. 0,75.

4. A detto ingombro va aggiunto, a seconda che trattasi di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Per gli ossarietti individuali l'ingombro minimo interno non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di mt. 0,70, di larghezza di mt. 0,30 e di altezza di mt. 0,30.

7. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0,50, mt. 0,30 e mt. 0,30.

Art. 37 – Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo individuato dal Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria, previo pagamento del canone stabilito nel tariffario approvato dall'organo comunale competente.

2. La tumulazione provvisoria è autorizzata nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di manutenzione e ricostruzione di sepolture private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune e non ancora disponibili.

3. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a 18 mesi rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a tumulazione provvisoria, ma solo in tombe o loculi definitivi.

5. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare ad eccezione di quelle di cui al precedente comma 2, lettera c).

6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 38 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle

dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. È compito del necroforo incaricato stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
4. Una fossa, liberata dai resti del feretro, è utilizzata per nuove inumazioni.

Art. 39 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare e registrare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune, anche avvalendosi di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
4. Per la conservazione dei resti mortali, gli interessati dovranno presentare specifica richiesta entro un termine comunque antecedente alle operazioni prestabilite di cui al precedente comma 3.

Art. 40 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Dirigente competente, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero, o per cremazione (art. 83 del D.P.R. n. 285/1990).
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile così come stabilito dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dal registro delle cause di morte dell'Azienda Sanitaria Locale, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona deceduta per malattia infettiva contagiosa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute (art. 84, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 285/1990).
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da questi delegato (art. 83, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990).

Art. 41 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie (artt. da 86 a 89 del D.P.R. n° 285/1990).

2. Si considerano estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dopo qualsiasi periodo di tempo in qualsiasi mese dell'anno e sono disciplinate dall'art. 88 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Si considerano invece estumulazioni straordinarie quelle eseguite:
 - su richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su richiesta dei responsabili delle confraternite alla scadenza del contratto di concessione, qualora non vi siano familiari interessati alla conservazione dei resti mortali;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale, previo parere del Dirigente Sanitario (art. 88 del D.P.R. n. 285/1990).
6. I resti mortali individuati vengono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune (art. 88 del D.P.R. n°285/1990).
7. Se il cadavere estumulato dopo un periodo non inferiore ad anni 20 (venti) non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione supplementare in campo comune previa apertura della cassa di zinco e previa verifica della disponibilità di fosse libere nel campo. Il periodo di inumazione supplementare è fissato ordinariamente in 4 (quattro) anni. Periodi più brevi possono essere fissati previa adeguata motivazione.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro.
9. Tutte le operazioni di estumulazione sono svolte da personale autorizzato, ivi comprese le necessarie opere murarie.
10. È vietato eseguire sulle salme operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale (art. 87 del D.P.R. n°285/1990).

Art. 42 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie da campo comune sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La determinazione della tariffa è di competenza della Giunta Comunale che provvede ai relativi aggiornamenti con periodicità almeno triennale. Qualora ciò non si verifichi, si intende tacitamente confermata la precedente tariffa approvata dall'organo esecutivo del comune.

Art. 43 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nel corso delle esumazioni e delle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che ne sia stato richiesto il collocamento in sepoltura privata o in appositi ossari delle confraternite (art. 67 del D.P.R. n. 285/1990).

Art. 44 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di operazioni di esumazione o di estumulazione si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà ad informare gli aventi diritto. Gli oggetti rinvenuti saranno tenuti a disposizione degli stessi per un periodo di 12 mesi.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Per il personale incaricato delle esumazioni/estumulazioni costituisce grave mancanza, perseguitabile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto nel corso delle suddette operazioni.

Art. 45 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali in parola siano in buono stato di conservazione e rispondano ancora ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero oppure, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 46 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano particolareggiato cimiteriale, l'utilizzo di aree e di manufatti costruiti dal Comune oppure di edicole funerarie costruite da privati su aree concesse in uso.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o di enti o di aggregazioni, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. L'utilizzo di loculi o di ossarietti all'interno delle cappelle realizzate da confraternite dovrà rispettare le norme dettate da tali culti, che preventivamente avranno ottenuto il benestare del comune.
7. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni (ed estumulazioni) o per le inumazioni (ed esumazioni).
8. Il diritto d'uso di una sepoltaura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare preferibilmente:
 - la natura e la durata della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i/le concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 47 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 10, 20 e 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma;

d) perpetua solo e limitatamente a concessioni rilasciate prima del 9 febbraio 1976 ed in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

5. All'atto dell'assegnazione del posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea, per una durata minima di 1 (uno) anno, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione sino al perfezionamento di una delle durate di cui alla lettera c) del comma 2, fatto salvo il pagamento di quanto dovuto secondo tariffa.

Art. 48 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 46, può concedersi solo in presenza del defunto o delle ceneri per i loculi e i posti individuali, ovvero dei resti o ceneri per gli ossarietti, ovvero delle ceneri per le nicchie per urne, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 12.

2. Il seppellimento nei loculi comunali dovrà seguire un ordine progressivo, da sinistra a destra e dal basso verso l'alto senza possibilità di scelta da parte degli interessati, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 12.

3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione (prenotazione).

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al 1° comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° comma, lettera b) dell'[Art. 46](#) - Sepolture private, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di uno o più cadaveri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 12.

7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

8. I loculi di proprietà e nella disponibilità del Comune sono concessi per l'80% previo pagamento della somma all'uopo stabilita per le concessioni. Quanto al restante 20% sarà riservato in parti uguali, ovvero in misura pari al 10% complessivo e fatte salve necessità contingibili ed urgenti, tanto per le tumulazioni provvisorie di cui all'art. 37, quanto per la sepoltura di defunti che all'atto del decesso si trovano, unitamente ai diretti familiari, in stato di assoluta e conclamata indigenza. A questi ultimi, individuati dalla Giunta Comunale previa apposita istruttoria dei competenti Servizi Sociali, l'Amministrazione concederà un contributo corrispondente al pagamento della tariffa per la sepoltura del coniunto.

9. Decoro il termine di concessione del loculo, i resti dei tumulati verranno trasportati nell'ossario comunale a cura del Comune, oppure verranno lasciati a disposizione dei familiari che ne facciano richiesta con almeno due mesi di anticipo sulla scadenza del termine suddetto.

10. I concessionari, per le sepolture costruite a cura del Comune, sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo, all'atto della stipulazione del contratto per le sepolture di cui all'[Art. 46](#) - Sepolture private comma 4 lett. b) ed entro 15 giorni della sepoltura della salma in caso di

loculo o ossarietto singolo, che sarà stabilito con deliberazione dell'organo competente e aggiornato con cadenza annuale.

11. Ad avvenuto pagamento, le cui modalità saranno comunicate ai concessionari dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, verrà rilasciato apposito contratto.

12. Eventuali concessioni cosiddette perpetue di cui al precedente [Art. 47](#) - Durata delle concessioni, comma 2, lettera d), che fossero ancora oggi in fase di realizzazione, dopo l'approvazione del progetto tecnico da parte dell'organo comunale competente, possono essere assegnate esclusivamente attraverso prenotazione di concessione previo avviso pubblico alla cittadinanza da diffondersi oltre che sull'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune anche nelle forme ritenute più idonee (sito web istituzionale della Società Patrimoniale Partecipata "Carminio srl", manifesti, ecc.). La graduatoria, compilata successivamente alla data di chiusura del bando, rispetterà l'ordine cronologico di presentazione delle domande; per le istanze in esubero rispetto alla disponibilità di sepolture, si potrà prevedere il mantenimento in graduatoria come riserva nel caso in cui un istante rinunciasse alla prenotazione della concessione. L'istante è tenuto a versare, al momento della prenotazione della concessione della sepoltura in fase di realizzazione, un importo pari ad un terzo del canone di concessione stabilito, fermo restando che il saldo dovrà essere versato a seguito dell'ultimazione della costruzione nei tempi e con le modalità successivamente comunicate dall'Amministrazione Comunale. In caso di rinuncia alla prenotazione, il concessionario avrà diritto ad un rimborso pari al cinquanta per cento della somma anticipatamente versata.

Art. 49 – Scadenziario delle concessioni

1. È istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.
3. Alle attività di cui ai precedenti commi, qualora siano demandate in tutto o in parte alla SPPL Carminio srl, collabora anche il personale della società partecipata dall'Ente.

Art. 50 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private consiste in una concessione amministrativa su bene pubblico soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. Per diritto d'uso si intende il pieno esercizio nella gestione della sepoltura e specificatamente delle seguenti attività:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione e rifacimento del manufatto cimiteriale;
 - b) completa gestione di salme, resti mortali, ceneri, presenti all'interno della medesima sepoltura (dunque operazioni di tumulazione/estumulazione, inumazione/esumazione, riduzione dei resti mortali, traslazione).
2. Il diritto d'uso non può essere ceduto a terzi; è concessa ai parenti superstiti esclusivamente la rinuncia al diritto d'uso.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro.

4. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

5. Per il coniuge, per tutti gli ascendenti e per i discendenti in linea retta di 1° grado il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. In caso di voltura tale diritto è ampliato ai collaterali di 2° grado.

6. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

7. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

8. L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. del fondatore del sepolcro depositata presso il Servizio di Polizia Mortuaria almeno tre mesi prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura.

9. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

10. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura; diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

11. Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze, o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

12. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi ai sensi del presente articolo sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la voltura della concessione in suo favore. Il discendente diretto rileva la concessione con gli stessi titoli ed oneri vigenti al momento della morte del titolare.

13. Nel caso di premorienza di tutti gli ascendenti o discendenti in linea retta, è consentito il rinnovo e l'utilizzo della sepoltura ai collaterali e in mancanza di questi agli affini fino al 4° grado purché indicati come eredi testamentari.

14. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono discendenti fino al 4° grado che ai sensi dell'[Art. 46](#) - Sepolture private abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultimo seppellimento, il Comune provvede alla dichiarazione di decaduta della concessione, collocando i resti mortali dei defunti in loculi salma o ossario con le modalità dell'art. 84 e seguenti del D.P.R. 285/1990, per il restante periodo di concessione. (modalità campo comune dopo 10 anni). L'area suddetta una volta liberata dalle salme e dai resti mortali, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

15. Nel caso di famiglia estinta, prima della dichiarazione di decaduta della concessione di cui al comma 14, chiunque abbia un interesse, anche affettivo, alla conservazione del sepolcro potrà chiedere di rinnovare la concessione, decorso un anno dalla morte dell'ultimo erede, ai sensi del comma 12 e 13 del presente articolo, a condizione che dimostri la sepoltura nel sepolcro di familiari entro il 4° grado.

16. Le sepolture ricadenti nelle confraternite sono sottoposte alle disposizioni dettate dall'ente.

17. Qualora il Concessionario sia un ente o una comunità, hanno diritto di sepoltura coloro che vi appartengono in base ai rispettivi statuti.

18. Due o più soggetti, senza alcun rapporto di parentela, possono ottenere in concessione una medesima area per la costruzione di una tomba di famiglia; in tal caso devono essere determinati nell'atto di concessione i loculi e gli ossari a disposizione di ognuno dei due soggetti.

Art. 51 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per ragioni di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere il corrispettivo delle spese sostenute in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia;
- d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per due volte al pagamento del corrispettivo di cui al comma 2 del presente articolo, il Comune provvede alla riscossione coattiva.

5. Il canone di manutenzione, di cui al comma 2 che precede, non è dovuto per le concessioni di loculi e loculetti comunali; la manutenzione dell'edificio spetta quindi all'Amministrazione Comunale.

6. Le opere ricadenti all'interno delle confraternite sono sottoposte al regolamento adottato dall'ente.

Art. 52 - Costruzione dell'opera. Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'[Art. 46](#) - Sepolture private, impegnano il concessionario a ritirare il relativo titolo abilitativo edilizio entro un anno dalla stipulazione dell'atto di Concessione e ad eseguire l'intera opera entro i successivi 36 mesi.

2. La mancata richiesta di titolo edilizio o la mancata edificazione entro i termini predetti comporta la decadenza della Concessione.

Art. 53 - Divisione, subentri.

1. Più concessionari (non più di due nuclei familiari) possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; essa deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la

rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 54 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di N anni quando la sepoltura non è stata ancora occupata da salma o quando, essendo stata occupata, sia stata trasferita la salma in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario, o agli aventi titolo rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/(N) della relativa tariffa, in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 55 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 56 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 38, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 57 - Rinuncia a concessione di manufatti

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione d'uso di manufatti costruiti dal Comune stesso di cui al 4° comma dell'art. 46, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con il Servizio di Polizia Mortuaria.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 56.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 58 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 59 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 41, comma 10;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 43, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 42;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 60 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1. Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
- 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune

Art. 61 - Estinzione

- 1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 62 - Orario dei cimiteri

- 1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2. L'ingresso dei visitatori è ammesso fino a 30 minuti prima dell'orario di chiusura.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati ed eccezionali motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 63 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. Nel cimitero è vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere e la natura dei luoghi;
 - b) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani guida per i non vedenti;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati dalla Giunta Comunale esclusivamente a persone incapaci di deambulare.

Art. 64 - Norme di comportamento all'interno del Cimitero

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare nei locali chiusi, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine ornamentali, cieri, ornamenti, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - accumulare neve sui tumuli;
 - asportare o portare fuori dal cimitero un qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, arredi, lampioni oppure scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria;
 - esercitare qualsiasi attività commerciale o negoziale, ai sensi del successivo art. 66.
2. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza, ed invitato ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 65 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 66 - Divieto di attività commerciali

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 67 - Accesso delle imprese nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti lapidi e tombe

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione di ogni lavoro di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposito titolo autorizzativo così come previsto dalla legislazione vigente.

3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, non è necessaria alcuna autorizzazione.

4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 68 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e di collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, edicole funerarie debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, attraverso il rilascio del permesso a costruire di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia). Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro o nell'edicola funeraria privata.

2. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Il titolo concessorio di cui sopra può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

6. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

7. Ove ne ricorrono i presupposti, copia di tutte i titoli edilizi rilasciati viene inviata a cura del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia al Responsabile dei "Servizi cimiteriali".

Art. 69 – Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Art. 70 - Recinzione aree. Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni o pregiudizi per l'incolumità di visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui all'area concessa dall'apposito atto, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 71 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 72 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese edili può essere fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Non potrà comunque eccedere il normale orario di apertura del Cimitero. Solo nel periodo estivo, compatibilmente con l'organizzazione dei servizi di custodia, l'orario di lavoro potrà eccedere il normale orario di apertura.

Art. 73 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, in occasione della Commemorazione dei Defunti, potrà dettare col dovuto preavviso le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per lavori edili o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, ovvero allo loro messa in sicurezza, per tutto il periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.
3. Gli incaricati del servizio di custodia e vigilanza del Cimitero provvederanno a far rispettare le istruzioni di cui al comma 1, fatto salvo il deferimento, qualora ricorra il caso, all'Amministrazione comunale, alle forze dell'Ordine o all'Autorità Giudiziaria.

Art. 74 - Vigilanza

1. Il Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria vigila e controlla, anche attraverso i tecnici o i dipendenti assegnati al servizio, che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale può accertare, in corso d'opera ed a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari. Invia quindi copia dell'agibilità rilasciata (ovvero acquisita ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) e s.m.i. al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 75 - Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

Art. 76 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.

Art. 77 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, copritomba solo se autorizzati su specifica richiesta dei familiari. Tutte le lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, copritomba non autorizzati saranno rimossi. Non necessitano di autorizzazione i copritomba di cui all'[Art. 45](#) - Disponibilità dei materiali comma 4.
2. Ogni epigrafe deve essere autorizzata dal Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
8. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
9. Il Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
10. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 78 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto altresì:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico, per quanto possibile, le indicazioni richieste;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) gestire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero, appositamente formato, attende alle misure necessarie in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 79 - Illuminazione votiva

1. Il Comune di Carmiano assume con diritto di privativa, ai sensi del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, il servizio di illuminazione votiva di tutte le tombe presenti nel cimitero cittadino (campi di inumazione, sepolcri individuali e collettivi, cappelle familiari, edifici per confraternite, associazioni e/o collettività, ecc.)
2. Il servizio di illuminazione votiva sarà gestito in economia ovvero potrà essere dato in concessione a ditta privata previa apposito indirizzo fornito con deliberazione del Consiglio Comunale. Il servizio dovrà essere gestito secondo specifico Regolamento Comunale o, in alternativa, secondo quanto stabilito dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

CAPO VIII - CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZZIONE

Art. 80 - Costruzione dei cimiteri per animali d'affezione

1. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento regionale 8 marzo 2015, n. 8, i progetti di costruzione dei nuovi cimiteri o di ampliamento e di quelli esistenti sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono approvati dal Consiglio comunale.
2. Presso l'ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio Veterinario della ASL è conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1:500 corredata da planimetrie di dettaglio per le diverse zone redatte in scala 1:200, dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.
3. La planimetria d'insieme, predisposta da un tecnico abilitato, comprende le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.

Art. 81 - Competenza del Comune

1. Il Comune stabilisce l'iter amministrativo per ottenere l'autorizzazione della struttura cimiteriale, pubblica o privata, per animali da compagnia secondo le forme individuate dalla normativa vigente (cfr. art. 25 comma 1 del R.R. n. 8/2015).
2. Il Comune concede l'autorizzazione, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL ed, eventualmente, può gestire le strutture pubbliche direttamente oppure per il tramite di un gestore esterno.
3. Al Comune compete:
 - a) controllare il funzionamento amministrativo della struttura e la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento;
 - b) collaborare con l'eventuale gestore e di concerto con l'ASL per l'informazione ai cittadini sui servizi resi dalla struttura, anche con riguardo ai profili economici;
 - c) individuare i parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura, i criteri di eventuali esenzioni, la disciplina delle concessioni delle cellette ossario e cinerario;
 - d) concordare con il gestore gli orari di funzionamento della struttura.
4. Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale del competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

5. L'Amministrazione comunale, anche su proposta dell'ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Art. 82 - Competenza dell'Azienda Sanitaria Locale

1. Compete all'Area Funzionale "C" del Servizio Veterinario della ASL:
 - a) il rilascio dei pareri di cui all'art. 25 comma 2 del Regolamento regionale 8 marzo 2015, n. 8 (cfr. art. 81 comma 2);
 - b) la vigilanza igienico sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali;
 - c) la comminazione delle sanzioni di cui al Decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186.

Art. 83 - Compiti del Soggetto Gestore della Struttura

1. Qualora il Comune individui un soggetto terzo quale gestore della struttura pubblica, il relativo contratto di affidamento disciplina:

- a) la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
- b) il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'ASL;
- c) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati e gli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
- d) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
- e) il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'ASL;
- f) le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene del Comune, dal presente regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti. Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio comunale;
- g) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti di distribuzione, compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e dei mezzi che sono affidati al soggetto gestore;
- h) informazione preventiva al Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni da parte degli enti competenti;
- i) l'onere delle utenze;
- j) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
- k) il servizio di custodia che garantisca la reperibilità nell'arco della giornata.

2. Ulteriori competenze del gestore possono essere definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.

3. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, o l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:

- a) estremi identificativi del destinatario, se diverso dal proprietario;
- b) specie animale ed estremi identificativi del proprietario;

- c) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
 - d) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
 - e) ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;
 - f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.
4. Il gestore di una struttura privata ha gli stessi obblighi indicati in precedenza, all'infuori dal rapporto di subordinazione nei confronti del Comune. La registrazione, di cui al precedente comma, può avvenire su un registro unico conservato, unitamente ai documenti di trasporto ed ai certificati sanitari, per almeno due anni dal gestore.
5. Il gestore chiede al competente Ufficio della Regione Puglia, per il tramite della ASL, la registrazione e/o il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e viene quindi inserito nell'elenco nazionale.

Art. 84 - Spoglie animali destinate al Cimitero e Servizi offerti

1. La struttura è deputata ad accogliere spoglie di animali detti "d'affezione" o "da compagnia", classificate nella "Categoria 1" dei "sottoprodotti" di origine animale non destinati all'alimentazione di cui al Regolamento CE n° 1069/2009, art. 8.
2. Possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti, di proprietà di cittadini residenti nel territorio nazionale. È richiesta una certificazione medica veterinaria, attestante la causa di morte con l'esclusione di malattie infettive e diffuse gravi. Tale certificazione è richiesta anche per il trasporto delle spoglie animali. Le suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti animali destinati all'incenerimento.
3. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell'ASL.
4. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 2.
5. Possono essere offerti a pagamento i seguenti servizi:
 - a) trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
 - b) confezionamento feretri;
 - c) seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
 - d) disseppellimento degli stessi;
 - e) incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati;
 - f) tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati;
 - g) tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area del cimitero;
 - h) estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione.
6. I prezzi per tali servizi devono essere adeguatamente pubblicizzati.
7. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).

Art. 85 - Trasporto

1. Il trasporto al cimitero per animali d'affezione delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri, può avvenire a cura degli stessi proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del Regolamento CE n° 1069/2009 e del Regolamento UE n° 142/2011, delle loro modificazioni e dei provvedimenti normativi nazionali emanati per la loro applicazione (Conferenza Unificata del 07.02.2013: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: *"Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano"*).

2. Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto devono essere racchiuse in contenitore di materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è presente una etichetta di colore nero riportante la dizione "sottoprodotto di origine animale di categoria 1 destinato solo all'eliminazione".

3. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria, la certificazione è redatta su modello di cui all'art. 37 c. 1 lett. a.4, che riporta il Comune nel quale l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale non sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.

4. Qualora il trasporto di spoglie di animali o loro parti venga effettuato, per conto terzi, da apposite ditte, queste devono essere registrate, ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE n° 1069/2009, presso l'Autorità competente regionale, ed effettuare la comunicazione dei mezzi di trasporto e/o contenitori riutilizzabili in dotazione, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Puglia n°2234 del 30/11/2013. Il trasportatore, durante il trasporto, oltre la certificazione veterinaria, dovrà avere al seguito il documento commerciale (DDT) di cui all'allegato VIII, capo III del Reg. UE 142/2011, che dovrà essere conservato per almeno due anni, assieme all'apposito registro delle partite del trasportatore.

5. Il trasporto delle ceneri animali può avvenire in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è applicata una etichetta di colore nero riportante la dizione "prodotto derivato di origine animale di categoria 1".

6. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.

Art. 86 - Caratteristiche strutturali e funzionali

1. Presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici comunali e della ASL è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:

- a) la fascia di rispetto;
- b) le aree di parcheggio;
- c) gli accessi e la viabilità interna;
- d) la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;
- e) gli edifici dei servizi collaterali.

2. Alla planimetria è allegata una relazione tecnica dalla quale risultano:

- a) collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
- b) la sua estensione;

- c) l'orografia;
 - d) la natura fisico chimica del terreno;
 - e) la profondità e la direzione della falda freatica.
3. La distanza minima del confine recintato dell'area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura non è inferiore a m. 50, con divieto, in tale fascia di rispetto, di edificazioni o di ampliamenti che interessino l'area di rispetto di edifici preesistenti.
4. È resa disponibile un'area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale.
5. L'area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di verde e con esclusione di semplice rete metallica.
6. Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotto, è sciolto fino alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.
7. La profondità della falda freatica deve essere tale da assicurare una distanza di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.
8. L'intera area cimiteriale deve disporre di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio.
9. La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; devono essere presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.
10. È assicurato il superamento delle barriere architettoniche.
11. La struttura dispone, ove possibile, degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica. Ove ciò non fosse possibile, deve essere dotata di sistemi sostitutivi.
12. Deve essere assicurato il conferimento dei rifiuti cimiteriali a ditta regolarmente autorizzata allo smaltimento.

Art. 87 - Impianti e funzioni collaterali

1. La struttura deve essere dotata dei seguenti impianti:
- a) aree di seppellimento;
 - b) area per dispersione ceneri;
 - c) cella frigorifera a contenuto plurimo;
 - d) columbario - ossario;
 - e) columbario - cinerario;
 - f) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254;
 - g) eventuale forno inceneritore.

Art. 88 - Fosse di seppellimento

1. Il cimitero dispone di apposite aree o campi ove realizzare le fosse per il seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree, se più di una, sono individuate con numeri romani, e distinte per turni di disseppellimento di cui al successivo art. 89 comma 2.
2. Le fosse, individuate singolarmente con numeri arabi, sono disposte in file, a loro volta individuate con lettere dell'alfabeto. L'identificativo della fossa, individuato come sopra, è riportato sul registro delle partite.

3. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di media e grande taglia.

4. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa deve variare da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).

5. Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); possono essere previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali.

6. La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50, riducibile a m. 0,30 per i piccoli animali.

7. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con l'identificativo di cui al comma 2 e da una lapide o targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).

8. Il cippo può essere omesso qualora l'identificativo è riportato sulla lapide o sulla targa che possono contenere ulteriori indicazioni (foto, frasi ricordo, ecc.).

Art. 89 - Sistema di seppellimento

1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.

2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale.

3. Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, mentre è di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.

4. I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.

5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono trattati analogamente a quanto disposto al precedente comma 4, anche se non individualmente e senza targa identificativa.

6. Sono ammessi disseppellimenti straordinari disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.

7. In via straordinaria e previa comunicazione ai competenti Uffici comunali e alla ASL, sono ammessi, fatte salve misure di Polizia Veterinaria, singoli seppellimenti di spoglie di animali da compagnia, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati, in terreni privati degli stessi proprietari degli animali, sempre che idonei sotto il profilo idrogeologico, e situati al di fuori dei centri abitati. In tali casi le fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.

8. Restano invariati gli obblighi di comunicazione di morte, quale che sia la forma di smaltimento.

Art. 90 - Sistema di incenerimento

1. L'incenerimento, nei cimiteri ove previsto, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE. L'impianto, installato in idonea e separata zona, all'interno dell'area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d'affezione per i quali il cimitero è destinato secondo il presente regolamento. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.
2. L'impianto, deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE n° 1069/2009, con le modalità riportate nella DGR n°2234 del 30/11/2013 e deve soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE n° 142/2001 (Allegato III capo I e III).
3. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le spoglie e le parti animali sono incenerite il prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura (cella frigo o congelatore) e in ambienti idonei di protezione da macro e microfauna;
 - b) l'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;
 - c) devono essere presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.
4. Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.
5. I contenitori sono inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.
6. Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno del cimitero.
7. Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D.lgs. n. 285/1992.

CAPO IX - SANZIONI

Art. 91 - Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni della Legge Regionale n. 34/08 e s.m.i., del Regolamento Regionale n. 8/15 e s.m.i. nonché del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e qualora non contemplate nel D.lgs. n. 186/2012, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da € 500,00 a € 1.000,00 per la violazione prevista dal comma 5 dell' art. 15 della L.R. 34/08;
 - b) da € 1.000,00 a € 2.000,00 per violazione di cui agli artt. 10 e 10/bis della L.R. 34/08;
 - c) da € 3.000,00 a € 9.000,00 per violazione del comma 3, art. 16 della L.R. 34/08. Per le altre infrazioni,
 - d) da € 300,00 a € 600,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Capo II e Capo III del Regolamento Regionale n. 8/15;
 - e) da € 25,00 a € 500,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Cap V del Regolamento Regionale n. 8/15.
2. Le sanzioni di cui alla lettera d) sono introitate nel bilancio Comunale.
3. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono introitate nel bilancio Regionale.

Art. 92 - Norme transitorie

1. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro centottanta giorni devono adeguare i requisiti di cui al presente articolo ed entro diciotto mesi ai requisiti formativi previsti per i dipendenti.
2. Per le strutture cimiteriali per animali d'affezione eventualmente già in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, è previsto un periodo di mesi sei, a partire da tale data, per l'adeguamento funzionale-amministrativo. L'adeguamento strutturale a quanto richiesto dal presente atto dovrà avvenire entro due anni dalla sua entrata in vigore, pena la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
3. In caso di revoca di autorizzazione, il Comune predisporrà gli interventi per il trasferimento, in strutture autorizzate, delle spoglie degli animali presenti e per la bonifica dell'area, con spese a carico del gestore inadempiente.

Art. 93 - Modelli allegati

Al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le procedure, al presente Regolamento sono allegati, per farne parte integrante, i seguenti certificati, modelli e modelli-tipo obbligatori, relativi alle attività di polizia mortuaria e medicina necroscopica, ripresi fedelmente dagli equivalenti modelli allegati al R.R. n. 8/15 al cui art. 37 si fa espresso rinvio:

- a) Certificati:
 - a.1 Trasporto salma;
 - a.2 Necroscopico - Accertamento realtà della morte;
 - a.3 Nulla osta sanitario alla cremazione;
 - a.4 Certificato per il trasporto degli animali d'affezione morti.
- b) Modelli:
 - a.1 Attestato di formazione per la qualificazione professionale dei responsabili delle imprese funebri;
 - a.2 Attestato di formazione per la qualificazione professionale di operatore funebre;
 - a.3 Elenco partecipanti ammessi alla verifica finale;
- c) Modelli-tipo:
 - b. 1 Dichiarazione di morte;
 - b. 2 Avviso di morte;
 - b. 3 Conferimento mandato per servizio funebre;
 - b. 4 Istanza e autorizzazione al trasporto di cadavere;
 - b. 5 Verbale di identificazione di cadavere e chiusura feretro;
 - b. 6 Richiesta di autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla dispersione, affidamento o seppellimento delle ceneri;
 - b. 7 Autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento ed alla dispersione, affidamento o seppellimento delle ceneri;
 - b. 8 Verbale di dispersione delle ceneri;
 - b. 9 Richiesta e autorizzazione al trasporto e seppellimento di animali d'affezione.